



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 dicembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della COMPUTIME S.R.L., per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4, co. 7 e 24, L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- Per COMPUTIME S.R.L., Giuliano Occhiuzzi;
- Per la FEDERLAZIO, Andrea D'Alessio;
- per la FILCAMS CGIL, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la COMPUTIME S.R.L., con sede legale in Roma, svolge attività di assistenza informatica e servizi di produzione per le società operanti nel settore dell'editoria, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 124 lavoratori, inquadrati ai fini previdenziali nel settore servizi – non beneficiando, pertanto, di ammortizzatori sociali a regime – ed applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- nel corso dell'anno 2010, la Società ha fruito del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga presso le sedi di Bari, Roma e Palermo, in virtù di accordi raggiunti presso le Regioni territorialmente competenti;
- con accordo ministeriale del 7 marzo 2011, le Parti suddette hanno convenuto il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il periodo 1 gennaio 2011 – 30



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

giugno 2011, successivamente prorogato, con accordo governativo del 23 giugno 2011, al 31 dicembre 2011;

- con lettera del 02.11.2011, la Società ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero pari a n. 10 unità lavorative, addette al settore Gestione ed Assistenza grafica - cosiddetto "services" - ed occupate presso le sedi di Bari, Bologna, Firenze e Palermo, a seguito della definitiva chiusura delle sedi medesime;
- i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le Parti. Pertanto, con comunicazione del 22.11.2011, la Società ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità;
- con successiva nota prot. n. 32/0006601/MA003.A001 del 30.11.2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATO

il **D.L. 06.07.2011, n. 98**, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*" ed in particolare l'**art. 18, co. 2**, il quale prevede che "*l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può*



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell' indennità di disoccupazione".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

- 1) Le Parti concordano di concludere positivamente la fase amministrativa della procedura di mobilità avviata dall'Azienda, anche al fine di attivare la misura di cui al richiamato art. 18, co. 2, D.L. 98/11, con riguardo ad un numero massimo di **n. 10 lavoratori** (di cui n. 2 lavoratori con età superiore ai 50 anni), occupati presso le sedi di Bari, Bologna, Firenze e Palermo, a seguito della definitiva chiusura delle sedi medesime. Si precisa che **n. 2** lavoratori sono occupati presso la **Regione Puglia**, **n. 4** lavoratori sono occupati presso la **Regione Emilia Romagna**, **n. 2** lavoratori sono occupati presso la **Regione Toscana** e **n. 2** lavoratori sono occupati presso la **Regione Sicilia**.
- 2) L'Azienda dichiara che i licenziamenti verranno intimati a far data dal 1 gennaio 2012.
- 3) Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro, al fine del costante aggiornamento della spesa, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il citato trattamento.
- 4) La Società presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro apposita istanza, in formato cartaceo, unitamente all'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, con puntuale indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro e della età anagrafica di ciascun lavoratore.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

L'elenco dovrà essere, altresì, inviato, in formato elettronico, all'indirizzo e-mail:
div04ammortizzatori@lavoro.gov.it.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti della legge n. 223/91, anche ai fini dell'attivazione della misura di cui al richiamato art. 18, co. 2, D.L. 06.07.2011, n. 98.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMPTIME S.R.L.

OO.SS.

FEDERLAZIO

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI